

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 6.6, LETTERA A), DELL'ALLEGATO VIII, ALLA PARTE SECONDA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006, SVOLTA DALLA AZIENDA AGRICOLA PRESSO L'INSTALLAZIONE SITA NEL COMUNE DI FIUME VENETO (PN) E MODIFICA DELL'AIA STESSA.

Proroga termini prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN) e modifica dell'AIA stessa.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 10649 del 13 marzo 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2061 del 10 novembre 2011, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla

Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta da NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA con sede legale nel Comune di Longare (VI), via Giuseppe Mazzoni, 9, identificata dal codice fiscale NZZMNL68A10E671H, presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN), località Cimpello;

**Atteso** che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 10649/2023 sono state imposte, tra le altre le seguenti prescrizioni:

10. entro 90 giorni dall'emanazione dell'autorizzazione deve essere realizzato il nuovo scarico idrico proposto. L'avvenuta realizzazione deve essere comunicata come descritto nel PMC al paragrafo *Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali*.
11. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione la condotta di adduzione idrica al nuovo box prefabbricato deve essere dotata di controtubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca Imhoff e il gestore ne deve dare comunicazione all'autorità competente ed a ARPA FVG;
12. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, al fine di evitare di inquinare le matrici ambientali, il Gestore deve comunicare all'autorità competente ed a ARPA FVG l'avvenuto adeguamento della piazzola di disinfezione come proposto nella documentazione integrativa presentata;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. le acque dei servizi igienici devono essere trattate in idonea fossa Imhoff, mentre le acque dei lavabi devono essere pretrattate in pozzetto condensa grassi, successivamente devono essere trattate in un filtro anaerobico percolatore e solo dopo immesse in corso d'acqua superficiale;

**Vista** la nota del 7 giugno 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 333258, con la quale il Gestore:

- 1) ha chiesto la proroga al giorno 11 luglio 2023, del termine per l'esecuzione dei lavori di cui alle prescrizioni n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14;
- 2) ha motivato tale richiesta con il ritardo nella consegna dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei lavori previsti presso l'allevamento;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenute** esaustive le motivazioni addotte, si concedono le proroghe richieste dal Gestore con la citata nota del 7 giugno 2023 e si procede alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

## DECRETA

**1. E' prorogato al giorno 11 luglio 2023**, il termine entro il quale Gestore deve realizzare il nuovo scarico idrico proposto, dandone comunicazione secondo le modalità previste nel PMC al paragrafo *"Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali"*.

**2. E' prorogato al giorno 11 luglio 2023**, il termine entro il quale Gestore deve dotare la condotta di adduzione idrica al nuovo box prefabbricato di controtubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca Imhoff, dandone comunicazione all'autorità competente ed a ARPA FVG.

**3. E' prorogato al giorno 11 luglio 2023**, il termine entro il quale Gestore deve, al fine di evitare di inquinare le matrici ambientali, comunicare all'autorità competente ed a ARPA FVG l'avvenuto adeguamento della piazzola di disinfezione come proposto nella documentazione integrativa presentata.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 10649/2023 è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 10649/2023.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Nizzetto Emanuele Azienda Agricola, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Az. Agr. Nizzetto Emanuele è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Fiume Veneto, località Cimpello, via Giacomo Leopardi n. 46, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m<sup>2</sup>, quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 2.751 m<sup>2</sup>, così suddivisa:

	AU [m <sup>2</sup> ]
Capannone n. 1	1.182
Capannone n. 2	1.569
Totale [m <sup>2</sup> ]	2.751

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni è pari a

$$\frac{39 \times 2.751}{1,6} = 67.056$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, con gli attuali contratti per la cessione degli effluenti (630 m<sup>3</sup>), non possono essere accasati più di 66.316 capi/ciclo;
4. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il numero di capi attualmente allevati fino a quanto previsto dal punto 2, deve trasmettere alla Regione FVG e ad ARPA FVG, i contratti di cessione della lettiera avicola opportunamente adeguati prima dell'accasamento;
5. il gestore deve conservare presso la sede legale la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;
7. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
  - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
  - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);
  - c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

8. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m<sup>2</sup> deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. il Gestore, **entro il termine dell'11 luglio 2023**, deve realizzare il nuovo scarico idrico proposto e, ad avvenuta realizzazione, deve darne comunicazione secondo le modalità indicate nel PMC al paragrafo *Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali*. Le acque dei servizi igienici devono essere trattate in idonea fossa Imhoff, mentre le acque dei lavabi devono essere pretrattate in pozzetto condensa grassi e, prima di essere immesse in corso d'acqua superficiale, devono essere trattate in un filtro anaerobico percolatore;
11. Il Gestore, **entro il termine dell'11 luglio 2023**, deve dotare la condotta di adduzione idrica al nuovo box prefabbricato di controtubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca Imhoff e ne deve dare comunicazione all'autorità competente ed a ARPA FVG;
12. il Gestore, **entro il termine dell'11 luglio 2023**, al fine di evitare di inquinare le matrici ambientali, deve comunicare all'autorità competente ed a ARPA FVG l'avvenuto adeguamento della piazzola di disinfezione come proposto nella documentazione integrativa presentata;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Fiume Veneto;
15. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
16. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
17. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorogene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
18. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
19. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda di:

- comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 119 del 2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
- effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA**  
**Filiale di SUZZARA**

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DAI DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4. **NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA**

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**LONGARE**

**VI**

**N Z Z M N L 6 8 A 1 0 E 6 7 1 H**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

5. [Empty box]

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**DAI DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

**TI 1 6**

codice

sub. codice (\*)

7. COD. TERRITORIALE (\*)

[Empty box]

[Empty box]

8. CONTENZIOSO

**PA**

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

[Empty box for act/document extremes]

11. CODICE TRIBUTO

**4 5 6 T**

12. DESCRIZIONE (\*)

**IMPOSTA DI BOLLO**

13. IMPORTO

**16,00**

14. COD. DESTINATARIO

[Empty box for destination code]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

**16,00**

EURO (lettere)

[Empty box for total amount in letters]

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DA COMPLETARE CON LA DATA DEL VERSAMENTO, IL RICEVUTO DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
15	06	2023	1030	SP010

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA**  
**Filiale di SUZZARA**

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^c Á »ÁÉ I JÖÜÖXÖÁ^|Á FHEBEGH SAPI - PN/AIA/85-R

Riesame, con valenza di rinnovo, con modifiche, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione



territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l’Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall’inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 2061 del 10 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore di NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Longare (VI), via Giuseppe Mazzone, 9, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN), via G. Leopardi, 46;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per Nizzetto Emanuele Azienda Agricola il termine del 28 febbraio 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

**Vista** la domanda datata 22 febbraio 2021, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'1 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente l'1 marzo 2021 con protocollo n. 11291, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2061/2011, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota del 10 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 13904, con la quale il Gestore ha perfezionato l'istanza di riesame, inviando la documentazione relativa alla verifica di sussistenza di presentazione della relazione di riferimento e al layout dell'installazione (tav. 12);

**Vista** la nota prot. n. 15785 del 18 marzo 2001, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 24 marzo 2001, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 26646 del 10 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 15 giugno 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione

dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

**Visto** il verbale della prima Conferenza di servizi del 15 giugno 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 11532 del 14 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC il 15 giugno 2021, acquisita dal Servizio competente il 15 giugno 2021, con protocollo n. 33465, con la quale il Comune di Fiume Veneto ha espresso parere favorevole rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico e ha chiesto integrazioni;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 29247 del 21 maggio 2021, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 17838 / P / GEN/ AIA del 14 giugno 2021, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, proposto alcune prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo da adottare previo superamento delle carenze evidenziate nella nota stessa;
- 4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 33370 del 15 giugno 2021, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione ha comunicato la necessità di chiedere al Gestore integrazioni/delucidazioni, così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;
- 5) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della conferenza stessa, come richieste:
  - dal Comune di Fiume Veneto con nota datata 14.06.2021;
  - da ARPA FVG con nota prot. n.17838 del 14.06.2021;
  - dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. reg. n. 33370 del 15.06.2021;

**Vista** la nota prot. n. 34449 del 21 giugno 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 giugno 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;
- 3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

**Vista** la nota prot. n. 14765 del 28 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 luglio 2021 con protocollo n. 41753, con la quale il Comune di Fiume Veneto ha inviato la Deliberazione giunta n. 130 del 26 luglio 2021 di classificazione della "AZ. AGR. NIZZETTO EMANUELE" con sede legale a Longare (VI) in via G. Mazzoni n.9 e sede impianto di via G. Leopardi n.46 a Cimpello di Fiume Veneto, quale industria insalubre di PRIMA CLASSE, Lettera C – N.1 Allevamento di animali;

**Vista** la nota del 13 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 49635, con la quale il Gestore ha chiesto

una proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 21 giugno 2021, al fine di considerare nelle integrazioni anche dei calcoli strutturali per le opere relative alla pratica edilizia per la realizzazione di un box da adibire a filtro sanitario e di un nuovo deposito attrezzi;

**Vista** la nota prot. n. 51170 del 21 settembre 2021, con la quale il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta con la nota datata 13 settembre 2021;

**Vista** la nota del 15 ottobre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 56704, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 21 giugno 2021, con la quale ha, tra l'altro, comunicato l'intenzione di realizzare un nuovo scarico al servizio della zona filtro, che si configura quale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 26 ottobre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 58510, con la quale il Gestore ha perfezionato la documentazione integrativa già presentata, con quella inerente l'impatto acustico;

**Vista** la nota prot. n. 4791 del 31 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 15 ottobre 2021 e in data 26 ottobre 2021;
- 2) ha convocato, per il giorno 12 aprile 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 12 aprile 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 10260 /P / GEN/ AIA dell'8 aprile 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 20425, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha fornito, debitamente aggiornata, la tabella n. 8 – Gestione impianto, del Piano di monitoraggio e controllo;
- 2) la Conferenza di servizi ha rilevato che nelle integrazioni acquisite con protocollo regionale n. 56704 del 15 ottobre 2021, il Gestore ha comunicato l'intenzione di realizzare un nuovo scarico e ha evidenziato che, configurandosi tale modifica dell'AIA attualmente vigente come non sostanziale, il Gestore stesso è tenuto al pagamento della relativa tariffa istruttoria;
- 3) il rappresentante del Comune di Fiume Veneto ha comunicato che non è in grado di esprimere il proprio parere in materia urbanistica in relazione alla modifica non sostanziale comunicata e ha chiesto la sospensione, per 30 giorni, dei lavori della Conferenza di servizi;
- 4) la Conferenza di servizi ha aggiornato i propri lavori per il 24.05.2022 alle ore 9:30, precisando che non seguirà ulteriore convocazione;
- 5) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 1.487,50, non è stata interamente versata e ha chiesto, pertanto, al Gestore di trasmettere, entro il 20 maggio 2022, la quietanza del pagamento integrativo (1.000 euro) della tariffa istruttoria;
- 6) la Conferenza di servizi ha sospeso i termini del procedimento fino al 24 maggio 2022;

**Vista** la nota prot. n. 21229 del 13 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale

il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 12 aprile 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro il 20 maggio 2022, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino al 24 maggio 2022;

**Vista** la nota del 20 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29246, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa;

**Vista** la nota prot. n. 29277 del 20 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 20 maggio 2022;

**Visto** il verbale della terza Conferenza di servizi del 24 maggio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che il Gestore ha inviato, con nota assunta al protocollo regionale n. 29246 del 20 maggio 2022, la quietanza di pagamento relativa alla modifica non sostanziale di AIA per lo scarico di acque reflue domestiche di nuova realizzazione a servizio esclusivo dell'attività produttiva;

2) il rappresentante del Comune di Fiume Veneto ha dichiarato che non è in grado di esprimere il proprio parere in materia urbanistica circa la modifica dello scarico di acque reflue domestiche di nuova realizzazione a servizio esclusivo dell'attività produttiva poiché ha necessità di richiedere le seguenti integrazioni:

- in riferimento all'articolo 36, comma 4, lettera c), della legge regionale 19/2009 il Gestore deve dimostrare la conformità dell'intervento al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione e deve, inoltre, relazionare anche con documentazione fotografica l'impossibilità di alternativa all'ubicazione del manufatto in oggetto;

3) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni che devono essere fornite all'Autorità competente **entro 30 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, secondo quanto richiesto dal Comune di Fiume Veneto;

4) la Conferenza di servizi ha sospeso i termini del procedimento fino al 24 giugno 2022;

**Vista** la nota prot. n. 32148 del 6 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 24 maggio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro il 6 luglio 2022, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino al 6 luglio 2022;

**Vista** la nota datata 9 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC il 10 giugno 2022, acquisita dal Servizio competente il 13 giugno 2022 con protocollo n. 33664, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 6 giugno 2022;

**Vista** la nota prot. n. 38189 dell'1 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Fiume Veneto le integrazioni fornite dal Gestore con la nota del 9 giugno 2022, chiedendo all'Ente medesimo di esprimersi, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, in merito alla compatibilità dell'installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale;

2) ha comunicato, ai sensi della legge 241/1990, che con successiva nota verrà convocata la quarta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 6 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 38923, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa volontaria;

**Vista** la nota prot. n. 39275 del 7 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Fiume Veneto le integrazioni volontarie fornite dal Gestore con la nota del 6 luglio 2022, chiedendo all'Ente medesimo di esprimersi, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, in merito alla compatibilità dell'installazione con le previsioni dello strumento urbanistico comunale;

2) ha comunicato, ai sensi della legge 241/1990, che con successiva nota verrà convocata la quarta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 56604 del 3 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la convocazione, per il giorno 6 dicembre 2022, della quarta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il verbale della quarta Conferenza di servizi del 6 dicembre 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 38186 /P / GEN/ AIA del 5 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 290505, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha confermato il Piano di Monitoraggio e Controllo già proposto con la propria nota prot. n. 10260 dell'8 aprile 2022;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 91581 del 7 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 224645, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA dell'Az. Agr. Nizzetto Emanuele;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 13209 dell'8 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo

n. 39701, con la quale il Comune di Fiume Veneto, ha inviato l'autorizzazione allo scarico su corso d'acqua superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche e il parere favorevole urbanistico/edilizio;

4) la Conferenza di servizi:

a) ha messo in evidenza che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche è ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, pertanto, l'autorizzazione inviata dal Comune, viene considerata quale parere allo scarico delle acque reflue domestiche;

b) ha precisato che viene recepita nell'AIA unicamente la pertinente prescrizione di cui al punto 1, lettera c), riportata nella nota del Comune di Fiume Veneto, basandosi su quanto previsto dalle linee guida ARPA ed accettando il filtro percolatore anaerobico al posto della vasca a tre-scomparti proposta dal Comune stesso;

c) ha specificato, in merito alla prescrizione relativa ai limiti di cui alla lettera a) (*i parametri dello scarico delle acque reflue domestiche dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità della Tabella A/1 allegata al D.P.G.R. n. n° 0384/Pres. del 23.08.1982 e, per quanto non previsto, alle Tabelle 3, 3A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*) che:

- in base all'art. 14 comma 1 delle Norme di attuazione del nuovo Piano Regionale di Tutela Acque (D.P.Reg. n. 74/18) "*Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, da installazioni o da edifici isolati, con un carico organico inferiore o uguale a 50 A.E. sono sottoposti ai sistemi di trattamento che garantiscano un adeguato livello di protezione ambientale individuati nelle linee guida predisposte da ARPA o altre soluzioni impiantistiche che garantiscano un equivalente livello di protezione ambientale verificate da ARPA*";

d) ha evidenziato, pertanto, che non si prevedono limiti se il trattamento depurativo corrisponde a quello indicato da ARPA nelle sue linee guida e che, in ragione di ciò, la prescrizione proposta non verrà inserita nel provvedimento autorizzativo;

e) ha specificato, in merito alla prescrizione di cui al punto 1, lettera d), "*i sistemi di trattamento primario di cui al punto precedente devono essere posti ad una distanza superiore di mt. 10,00 dal pozzo esistente di attingimento dell'acqua potabile*" che la stessa viene sostituita dalla seguente, come prevista dalla delibera CITAI del 1977:

- entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione la condotta di adduzione idrica al nuovo box prefabbricato deve essere dotata di controtubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca imhoff e il gestore ne deve dare comunicazione all'autorità competente ed a ARPA FVG;

7) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

8) il rappresentante del Gestore ha rivisto lo stato di applicazione delle seguenti BAT: BAT 8e2, 10e, 13c;

9) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

10) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. 312622 del 13 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto,

ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della quarta Conferenza di servizi del 6 dicembre 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Vista** la nota prot. n. 109204 del 23 febbraio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, per opportuna conoscenza, il documento di determinazione della tariffa istruttoria per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Fiume Veneto (PN);
- 2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

**1.** E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2061 del 10 novembre 2011, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta da NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA con sede legale nel Comune di Longare (VI), via Giuseppe Mazzoni, 9, identificata dal codice fiscale NZZMNL68A10E671H, presso l'installazione sita nel Comune di Fiume Veneto (PN), località Cimpello, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto del Direttore del servizio competente n. 2061 del 10 novembre 2022.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

**1.** L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA



di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
  - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
  - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo

le misure da adottare.

### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

- 1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.
- 2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Nizzetto Emanuele Azienda Agricola, al Procuratore speciale, al Comune di Fiume Veneto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova nel Comune di Fiume Veneto, località Cimpello, ed è posizionato nell'area agricola a Ovest del capoluogo ed a nord Est della Frazione.

La viabilità d'accesso all'allevamento è rappresentata da una laterale della strada comunale denominata via Giacomo Leopardi di collegamento della frazione di Cimpello alla Strada Statale n.13 – Pontebbana.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea E.6 agricola, non servita da pubblico impianto di fognatura.

Sotto il profilo ambientale il sito dell'allevamento è delimitato a Nord una zona agricola caratterizzata da seminativi e frutteti, a Sud una zona artigianale incastonata anch'essa in un contesto agricolo caratterizzato in prevalenza da seminativi e prato arborato.

Nell'immediata prossimità dell'allevamento, oltre all'abitazione del custode dell'allevamento stesso, esistono altre due abitazioni rurali asservite ai fondi di pertinenza. Ad una distanza di oltre 300 metri in direzione Ovest si evidenzia un'ulteriore abitazione posizionata in corrispondenza della viabilità di accesso.

A sud-est dell'allevamento, oltre la viabilità sopraccitata, si evidenzia la Zona artigianale, con i fabbricati più prossimi ad una distanza di oltre 150 metri.

Non sono presenti, nel raggio di 400 metri, corsi d'acqua iscritti nel Registro delle Acque Pubbliche.

Catastralmente l'allevamento è rilevabile in Comune di Fiume Veneto al F. 16, mapp. 318—114 e 394 corrispondenti ad una superficie pari a mq 9.080.

Il sito non appartiene ad aree protette.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 2 capannoni.

La superficie coperta relativa all'impianto IPPC in oggetto è la seguente:

	AU [m <sup>2</sup> ]
Capannone n. 1	1.182
Capannone n. 2	1.569
Totale [m <sup>2</sup> ]	2.751

Considerando una densità di allevamento pari a 39 kg/m<sup>2</sup> ed un peso medio durante un ciclo di 1,6 kg, la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili, è pari a 67.056 posti pollame per ciclo. Il ciclo di allevamento inizia dopo il carico e la macellazione di tutti i capi del ciclo precedente, dopo l'osservanza del vuoto sanitario previsto dalle normative igienico-sanitarie e la pulizia e la disinfezione dei capannoni. I pulcini arrivano nei capannoni divisi in due gruppi di uguale numero, in base al sesso. Dopo circa 35 giorni viene effettuato il primo sfooltimento delle femmine commercialmente mature, ad un peso medio di 1,6 kg.

L'effettivo accasamento degli ultimi anni, riferito prevalentemente all'allevamento broilers sessati (50% maschi 50% femmine), è stato mediamente di circa 52.125 capi/ciclo, gestito con sfooltimenti progressivi.

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

Nel ciclo di allevamento vengono utilizzati normalmente almeno tre formulazioni di mangime, distribuiti su tazze con sistemi a carico automatico del tipo Chore-Time.

La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte amminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza di ogni singola linea.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" con antispreco (BAT), in acciaio inox a funzionamento continuo.

Detto impianto è previsto nel capannone 1 in numero di 7 linee e nel capannone 2 in numero di 4 linee.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

L'azienda è caratterizzata da sistema di ventilazione forzata solo trasversale (capannone 1) e mista (longitudinale più trasversale per il capannone 2).

Cap 1: sono presenti n. 10 ventilatori da 40.000 mc/h. La presa d'aria consiste nella finestratura continua laterale posizionata sul lato opposto a quello di estrazione caratterizzata da apertura a Vasistas. La corrispondente finestratura continua posizionata sul lato opposto e dotata di sgancio automatico per la simultanea apertura di tutto il blocco finestrato in caso di emergenza, riveste ordinariamente funzione illuminante.

Cap. 2: sono presenti n. 12 ventilatori da 40.000 mc/h per la ventilazione longitudinale, (posizionati in n. di 8 sulla testata distale del capannone più 2 per lato sulle prime campate destra e sinistra) con relativa presa d'aria installata sulle pareti laterali di testata più n. 5 ventilatori da 40.000 mc/h posizionati sul lato destro del capannone.

Per la ventilazione invernale il pescaggio viene effettuato mediante finestrelle "a flap" posizionate a campate alterne in corrispondenza della finestratura illuminante.

La ventilazione, nella sua intensità, viene regolata da una centralina posizionata nell'atrio di ciascun capannone che, in funzione della temperatura e dell'umidità relative interne, comanda la gradualità di ventilazione e l'apertura delle finestre.

Data la tipologia di ventilazione adottata, non è prevista la presenza di cupolino.

Il controllo del funzionamento dell'impianto di ventilazione è quotidiano.

Ad ogni fine ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene completamente riverificato nella sua integrità funzionale.

## **ENERGIA**

Il sistema di riscaldamento utilizzato nelle unità di allevamento è del tipo "a cappa radiante".

Per ogni unità produttiva sono presenti in numero di:

- 26 sul capannone 1,
- 34 nel capannone 2.

Le cappe vengono alimentate a GPL.

Il funzionamento è discontinuo regolamentato da sonde per la rilevazione della temperatura.

Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

## **PRELIEVO IDRICO**

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante uso di acqua da pozzo artesiano posizionato in corrispondenza della testata del capannone n. 1. Il pozzo è autorizzato con Decreto numero 2.928 del 18.12.2012.

Per tali acque viene verificata la potabilità dal servizio tecnico del soccidario.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓  NH<sub>3</sub>
- ✓  CH<sub>4</sub>
- ✓  NO<sub>x</sub>
- ✓  polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

I capannoni di allevamento utilizzano il sistema di riscaldamento a cappa radiante con bruciatore alimentato a GPL.

In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera gg), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

### **Scarichi idrici**

Il gestore intende realizzare un nuovo box adibito a filtro sanitario, dotato di lavabo e servizi igienici che verrà posizionato nello spazio sud-est dell'abitazione del custode.

Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche sarà costituito da una vasca condensa-grassi (per le acque bianche) che recapita nella vasca Imhoff e, di qui, ad un filtro percolatore anaerobico. Il recapito finale sarà il canale di scolo transitante a nord del confine aziendale.

Presso il centro è impiegata un'unità lavorativa, le dimensioni dei manufatti saranno le seguenti:

- Pozzetto degrassatore monolitico in calcestruzzo omologato per 8 abitanti equivalenti.
- Vasca Imhoff monolitica in calcestruzzo omologata per 4 abitanti equivalenti.
- Filtro percolatore anaerobico in PVC per una capacità depurativa di 6 abitanti equivalenti.

La condotta di adduzione idrica afferente al nuovo box prefabbricato sarà dotata di contro-tubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca Imhoff.

Il servizio igienico esistente a servizio dell'abitazione del custode realizzato contestualmente al fabbricato (anni '60) rimarrà ad uso esclusivamente civile.

### **Sistema di disinfezione**

L'arco di disinfezione è posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento ed è composto da un arco in tubo di acciaio inox e relative colonnine di sostegno.

L'arco è installato su piazzola in cemento armato, con doppia pendenza verso la mezzeria del manufatto stesso per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale collegata con pozzetto a tenuta.

L'intervento di adeguamento dell'area interessata dalle operazioni di disinfezione prevede una superficie pari a 27 mq. La piazzola si svilupperà per 3 metri nella direzione di marcia del mezzo e sarà delimitata da apposito cordolo carrabile.

È prevista la realizzazione di un pozzetto di capacità utile pari a 216 litri atto a contenere un residuo pari a 5 l/m<sup>2</sup> di area scolante.

Il sistema sarà dotato di valvola deviatrice ad azionamento manuale per l'esclusione delle acque meteoriche non contaminate, che sono convogliate nell'attiguo canale di scolo.

Il contenuto del pozzetto verrà periodicamente svuotato da ditta autorizzata e conferito alla depurazione.

### **Emissioni sonore**

Il comune di Fiume Veneto ha approvato il PCCA. L'attività è situata in parte in classe acustica 2 (capannone 1) e in parte in classe acustica 3 (capannone 2).

I rilievi strumentali e le osservazioni dirette in campo hanno permesso di verificare il rispetto dei limiti normativi.

### **Effluenti di allevamento**

A ciclo concluso la lettiera viene ordinariamente asportata con pala meccanica e trasferita ad impianto di biomassa.

### **Mortalità di allevamento**

La mortalità si attesta tra 4 e il 5%: i capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto l'azienda non è tenuta alla presentazione della relazione di riferimento.

### **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006**

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	oggetto di specifiche prescrizioni
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;	SI	
c. alla tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	L'Azienda non produce emissioni sonore significative. L'Azienda applica tutte le MTD per il
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	SI	
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	
	SI	



	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>contenimento dell'impatto odorigeno.</p>

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI  SI  SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI  SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche	Generalmente applicabile	SI	

	del periodo di produzione.			
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	<b>Polli da carne</b>	<b>0,2 – 0,6</b>	<b>SI</b>
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>	
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame <sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili	Applicabilità generale	SI	

Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.		
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2			

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	<b>Polli da carne</b>	<b>0,05 – 0,25</b>	<b>SI</b>
	Tacchini	0,15 – 1,0	
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

#### 1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

		L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.		
--	--	---	--	--

### 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Acque reflue cedute ad impianto di valorizzazione energetica

(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

### 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli	NO	

		impianti esistenti per limitazioni strutturali.		
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua;  3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO NO  NO	Limitatamente al capannone 2 (raffrescamento con pannelli evaporativi)
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Non applicabile per limitazioni impiantistiche
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combi-deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non applicabile per limitazioni strutturali
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	Capannoni dotati di ventilazione centralizzata
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Valutazione di impatto acustico redatta con riscontro di rispetto dei limiti di legge

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	<p>I livelli di rumore possono essere ridotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili)</li> <li>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</li> <li>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola</li> </ul>	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI  SI  SI	

c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</li> <li>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</li> <li>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</li> <li>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</li> <li>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</li> <li>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</li> <li>ii. pompe e compressori</li> <li>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</li> </ul>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	SI  SI NO	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. riduttori di rumore;</li> <li>ii. isolamento dalle vibrazioni;</li> <li>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini,</li> </ul>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali</p>	NO NO  NO	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>



		convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (*)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	L'applicazione della lettiera è eseguita mediante sistema meccanizzato comunque entro lo spazio confinato del capannone
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non presenti silos a riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi	NO	Non applicato per prevenire la bagnatura della lettiera

		sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.		
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile

7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non applicabile
---	-----------	--	----	-----------------

		Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
(^) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Ad oggi non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		SI	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (^)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento)	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.	SI	
		La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa	SI	

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>mento),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Viene applicata la ventilazione longitudinale / trasversale</p> <p>Non pertinente</p> <p>Collocamento posto limitatamente al confine aziendale ovest</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non applicabili per limitazioni impiantistiche</p>

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.		
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque di lavaggio sono stoccate in n.2 vasche a tenuta.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	L'azienda non è dotata di deposito per lettiera di allevamento
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Non pertinente
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettiera
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione

		Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.		integrale della lettera
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio effluenti palabili non effettuato Cessione integrale della lettera
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	L'azienda non è dotata di strutture di stoccaggio di effluente solido
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			

	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente

	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia	NO	Non pertinente
--	---	---	----	----------------

		secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo</p>	NO	Non pertinente



	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		svuotamento lo rendono instabile.		
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli.</p>	NO	Non pertinente

		L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.		
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente

d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello	NO	Non pertinente

		spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.		
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li> <li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li> <li>- la rotazione colturale,</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li> </ul>	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li> <li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li> </ol>	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo	NO	Utilizzo

	in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.		agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica

f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Utilizzo agronomico non effettuato. Cessione della totalità della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di	NO	Non pertinente

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.		

b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22.Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Utilizzo agronomico non effettuato.

Tabella 1.3

### Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	$0^{(1)} - 4^{(2)}$	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. <sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

#### 1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

#### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	

	fosforo totale e della prestazione degli animali.				
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica (¹)	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	Applicata la lettera a)
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere	BAT 26 è applicabile		Vedi indicazioni

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO  NO	PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria



	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.		e in condizioni operative simili.		

b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria
( <sup>1</sup> )La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	

Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	(riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.			

c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

#### 3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note	
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	Non pertinente – Allevamento di broilers a terra
b	In caso di gabbie non modificate			
o.	Sistema di ventilazione forzata e	Non applicabile ai nuovi	NO	Non pertinente

	rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.		- Allevamento di broilers a terra
--	---	--	--	-----------------------------------

	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente - Allevamento di broilers a terra
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente - Allevamento di broilers a terra
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente - Allevamento di broilers a terra
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente - Allevamento di broilers a terra
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente - Allevamento di broilers a terra
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole**

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	Non pertinente
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 <sup>(1)</sup>	
<sup>(1)</sup> Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente			

dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

### 3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(4)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	Sui broilers si tratta di pavimento pieno con lettiera
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di	NO	Non pertinente

		circolazione.		
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.13.2				

Tabella 3.2

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg**

Parametro	BAT-AEL (1) (2) (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	0,02 – 0,08	SI
(1) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).		
(2) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Az. Agr. Nizzetto Emanuele è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Fiume Veneto, località Cimpello, via Giacomo Leopardi n. 46, a condizione che rispetti, fatta salva la concessione di deroga ad allevare con una densità massima di allevamento pari a 39 Kg/m<sup>2</sup>, quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 2.751 m<sup>2</sup>, così suddivisa:

	AU [m <sup>2</sup> ]
Capannone n. 1	1.182
Capannone n. 2	1.569
Totale [m <sup>2</sup> ]	2.751

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni è pari a

$$\frac{39 \times 2.751}{1,6} = 67.056$$

prendendo come riferimento il peso di 1,6 kg come peso medio di un capo durante un ciclo. Tale valore deriva dalla media tra il peso vivo medio indicato nella tabella H1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale del 25/2/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica del digestato" (1,7 kg) ed il peso vivo medio indicato nel "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs" del 2017 (1,5 kg);

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, per un peso vivo superiore a 1,0 kg, con gli attuali contratti per la cessione degli effluenti (630 m<sup>3</sup>), non possono essere accasati più di 66.316 capi/ciclo;
4. Nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il numero di capi attualmente allevati fino a quanto previsto dal punto 2, deve trasmettere alla Regione FVG e ad ARPA FVG, i contratti di cessione della lettiera avicola opportunamente adeguati prima dell'accasamento;
5. il gestore deve conservare presso la sede legale la comunicazione di utilizzo agronomico e i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico, per i polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;
7. fermo restando quanto indicato al punto 1, nel caso in cui il gestore intenda modificare la tipologia di allevamento producendo capi di peso medio finale per ciclo pari o inferiore a 1,0 kg, deve comunicare, almeno 30 giorni prima dell'inizio del ciclo, alla Regione, all'ARPA FVG, al Comune e all'Azienda Sanitaria:
  - a. il peso medio finale per ciclo e conseguentemente il numero di posto pollo di cui al punto 2;
  - b. il valore di ammoniaca, metano e protossido di azoto utilizzando il software BAT-Tool (<http://crpa.it/battool>) ed allegando il report conclusivo. Devono essere, inoltre, stimati i valori di azoto e fosforo escreti impiegando il calcolo del bilancio di massa (N contenuto nella dieta – N ritenuto dall'animale, BREF 2017, cap. 4.18.1.1) o l'analisi degli effluenti (BREF 2017, cap. 4.18.1.2);

- c. il rispetto dei valori delle emissioni di ammoniaca liberata in atmosfera con i BAT-AEL previsti dalla BAT 32 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Devono essere, inoltre, rispettati i valori di azoto e fosforo escreti con i BAT-AEPL associati alle BAT 3 e 4.

In tal caso, l'Autorità competente provvederà d'ufficio all'aggiornamento della presente autorizzazione;

8. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando il valore riportato al punto 1 o aumentando la densità di allevamento al di sopra dei 39 Kg/m<sup>2</sup> deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. entro 90 giorni dall'emanazione dell'autorizzazione deve essere realizzato il nuovo scarico idrico proposto. L'avvenuta realizzazione deve essere comunicata come descritto nel PMC al paragrafo *Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali*.
11. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione la condotta di adduzione idrica al nuovo box prefabbricato deve essere dotata di controtubatura nel tratto con distanza inferiore a 10 metri dalla vasca Imhoff e il gestore ne deve dare comunicazione all'autorità competente ed a ARPA FVG;
12. entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, al fine di evitare di inquinare le matrici ambientali, il Gestore deve comunicare all'autorità competente ed a ARPA FVG l'avvenuto adeguamento della piazzola di disinfezione come proposto nella documentazione integrativa presentata;
13. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
14. le acque dei servizi igienici devono essere trattate in idonea fossa Imhoff, mentre le acque dei lavabi devono essere pretrattate in pozzetto condensa grassi, successivamente devono essere trattate in un filtro anaerobico percolatore e solo dopo immesse in corso d'acqua superficiale;
15. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Fiume Veneto;
16. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
17. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
18. il trasporto della lettiera integrata di allevamento prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorogene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
19. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;

20. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda di:

- comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 119 del 2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
- effettuare le operazioni di carico della lettiera con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

## Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

## Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

## Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

## Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro <sup>1</sup>						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

## 1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

## 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, GPL, ecc.	Kg o m <sup>3</sup>	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

### 3. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti...)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento primari dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e comunque all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea in calcestruzzo	Settimanale	Registrazione in caso di anomalie
Verifica perdite serbatoio del contenitore/distributore gasolio per mezzi agricoli	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie

### 4. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorogene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 5. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 3 – Indicatori di prestazione**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Frequenza di monitoraggio</b>
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale

#### **ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PROV. Filiale di SUZZARA**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

DATI ANAGRAFICI

4. NIZZETTO EMANUELE AZIENDA AGRICOLA. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO M o F; COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE; giorno, mese, anno.

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE; 7. COD. TERRITORIALE (\*); 8. CONTENZIOSO; 9. CAUSALE; 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTI; 12. DESCRIZIONE (\*); 13. IMPORTO; 14. COD. DESTINATARIO. Includes 'IMPOSTA DI BOLLO' and '16,00'.

EURO (lettere)

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Table with columns: DATA (giorno, mese, anno), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA, CAB/SPORTELLI)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Filiale di SUZZARA

(\*) RISERVATO ALL'UFFICIO